

N.R.G. 2041/2015



TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA

tra

-parte attrice-

e

QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MODENA
MINISTRERO DEGLI INTERNI

-parte convenuta-

Oggi **1 ottobre 2015**, alle ore **9.00**, davanti al presidente dott. Angelo Gin Tibaldi sono comparsi:

██████████ l'avv. STEFANIA DI FRANCO;
Per QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MODENA la dott.ssa Teresa Tridico.
Assiste per la materiale verbalizzazione il tirocinante dott. Davide Cantergiani.

L'avv. Stefania Di Franco insiste per l'accoglimento del ricorso spiegando le proprie ragioni.
La dott.ssa Teresa Tridico chiede che il ricorso sia respinto sviluppando i propri argomenti.

A questo punto,

Il Presidente

- letti gli atti e i documenti di causa;
- udita la discussione orale;
- rilevato che unico tema in discussione è se ██████████ meriti il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore del marito ██████████ che la Questura di Modena rifiuta per mancanza del requisito reddituale ex art. 29 D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, alla stregua dei seguenti rilievi:

- a) "██████████ non ha mai dichiarato alcun reddito";
- b) "i redditi depositati sono relativi al suocero e alla cognata di ██████████ e quindi affini e non familiari";

- ritenuto, quanto al primo rilievo, che il difetto di reddito della richiedente ██████████ non sia ostativo, dovendosi tener conto per legge "anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi col richiedente"; la congiunzione "anche" non implica necessariamente che il reddito dei familiari debba aggiungersi al reddito del richiedente, ma semplicemente che per stabilire il reddito rilevante non si possa non considerare il reddito dei familiari conviventi; la diversa interpretazione secondo cui il reddito dei familiari rileva soltanto se integra il reddito del richiedente ha il limite di non considerare che la *ratio* della norma sia quella di consentire che il gruppo familiare nel suo complesso sia in grado di far fronte all'ingresso di un nuovo soggetto;



- ritenuto, quanto al secondo rilievo, che, contrariamente a quanto opinato dalla Questura di Modena, i redditi del gruppo familiare sono riferibili a parenti (non già affini) del richiedente, incontrovertibile essendo che la richiedente è [REDACTED] e che gli altri due soggetti produttivi di reddito sono il padre e la sorella di lei che risultano anagraficamente residenti nella stessa abitazione di [REDACTED]
- ritenuto di conseguenza che il ricorso sia da accogliere, sia pure con integrale compensazione delle spese attesa la peculiarità del caso;
- visto l'art. 702 ter c.p.c.

ACCOGLIE

il ricorso e compensa le spese.

Il Presidente
dott. Angelo Gin Tibaldi

